

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA												
	P	YP	AD	DME	AFC	MON	RIC	LER	URS	STM	Staff n.d.	PO
AZ												
PC												
	SIT	MER	GMA									
AZ												
PC												

GME - PB 10/05/2010-A00003976-03

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

**CONTRATTO DI VENDITA DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE
CONCLUSO MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE P-GAS**

Le condizioni di fornitura contenute nel presente contratto di vendita di gas naturale al punto di scambio virtuale (di seguito il “**Contratto**”) regoleranno ciascuno e tutti i contratti conclusi mediante la piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“**GME**”) per l’offerta di gas naturale (“**P-GAS**”) in relazione a ciascuna e tutte le Sessioni ricomprese nel Periodo di Negoziazione (come di seguito definito) tra:

Sonatrach Gas Italia S.p.A.

con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16

Registro Imprese, Codice Fiscale e partita IVA 05393900963

rappresentata, ai fini e per gli effetti di cui al presente Contratto, dall’Ing. Abdelkader Abdellaoui nella sua qualità di Amministratore Delegato

(di seguito “**SGI**”, identificato come “**Operatore Venditore**” ai sensi della P-GAS)

e

L’Acquirente

come di volta in volta individuato ai sensi delle modalità di incontro fra domanda e offerta previste dalla P-GAS e identificato come “**Operatore Acquirente**” ai sensi della predetta P-GAS

L’Acquirente e SGI sono singolarmente definiti “**Parte**” e congiuntamente definiti “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

I. l’articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, ha previsto che “*le autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato [...] di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati*”;

II. con proprio decreto del 19 marzo 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato;

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

III. l'articolo 30, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante misure per l'efficienza nel settore energetico, ha previsto che *"Il Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici) [...] assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico"*;

IV. con proprio decreto datato 18 marzo 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito *"le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30 comma 2 della legge n. 99/09"* (in seguito il **"Decreto"**). In particolare l'articolo 3, comma 1 del Decreto ha stabilito che *"le quote di gas naturale importato di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2008 [...], a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione"*;

V. il Gestore dei Mercati ha predisposto il *"Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) approvato dal Ministero dello sviluppo economico in data 23 aprile 2010"* pubblicato sul sito internet del Gestore dei Mercati energetici in data 26 aprile 2010 (di seguito il **"Regolamento P-GAS"**);

VI. l'AEEG, con propria deliberazione del 27 aprile 2010 n. ARG/gas 58/2010 (in seguito la **"Delibera"**) ha emanato *"Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2009"*;

VII. SGI, essendo titolare di autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in conformità alle disposizioni normative attualmente in vigore di cui sopra, ha offerto sulla P-GAS un quantitativo di gas naturale pari a [●] GJ, suddiviso in Lotti, così come definiti nell'allegato 3 del Regolamento P-GAS per l'Anno Termico 2010/2011, in conformità a quanto previsto nel Regolamento P-GAS;

VIII. l'Acquirente, nell'ambito della negoziazione dei quantitativi di gas di cui al punto VII. delle premesse, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento P-GAS, è risultato aggiudicatario di [●] Lotti per l'acquisto di Gas Naturale per l'Anno Termico 2010/2011 e si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare e a ritirare da SGI tali quantitativi secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti e specificati nel presente Contratto;

IX. le Parti si impegnano sin d'ora ad espletare tutte le formalità necessarie per poter operare al Punto di Scambio Virtuale per l'Anno Termico 2010/2011 al fine di disporre degli strumenti

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

necessari per effettuare ciascuna Transazione (come definita nel prosieguo) in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di gas naturale previsti nel presente Contratto;

X. il trasporto e la consegna del Gas Naturale in base a quanto previsto dal presente Contratto verranno effettuati in applicazione dei termini e delle condizioni previsti dal Codice di Rete pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. (in seguito il “**Trasportatore**”) per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale: “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale”;

XI. le Parti dichiarano di avere un contratto di trasporto e di utilizzo del sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale con il Trasportatore;

XII. il presente Contratto è stato concluso secondo i termini, le condizioni e le modalità stabiliti ed individuati dal Regolamento P-GAS, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Per allegati si intendono:

- **Allegato “A”** Prezzo di Vendita del Gas Naturale;
- **Allegato “B”** Garanzia Bancaria.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini indicati qui di seguito avranno il seguente significato se usati, sia al plurale che al singolare, nel presente Contratto:

- **Acquirente:** l'operatore acquirente, così come definito ed individuato dal Regolamento P-GAS, con cui SGI abbia concluso una o più transazioni ai sensi del predetto Regolamento P-GAS;
- **Anno Termico:** il periodo di (dodici) 12 mesi intercorrente tra il 1° ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo;

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

- **Codice di Rete:** il documento pubblicato dal Trasportatore sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del Gas Naturale;
- **Contratto:** il presente contratto, comprensivo delle premesse e degli allegati;
- **Gas Naturale:** la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso;
- **Giorno Gas:** il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive, che inizia a decorrere alle ore 06:00 AM CET di ogni giorno di calendario e termina alle ore 06:00 AM CET del giorno di calendario successivo;
- **GME:** il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- **Lotto:** lotto identificato sulla base del periodo di consegna corrispondente all'intero Periodo di Fornitura così come determinato ai sensi del Regolamento P-GAS;
- **Manuale PSV:** l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito Internet;
- **Modulo PSV:** il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV pubblicati sul sito Internet del Trasportatore;
- **Periodo di Fornitura:** l'arco temporale che inizia a decorrere il 1° ottobre 2010, ore 06:00 AM CET e termina il 1° ottobre 2011, ore 06:00 AM CET;
- **Periodo di Negoziazione:** il periodo ricompreso tra il giorno di mercato aperto successivo all'ultimo giorno di negoziazione del Contratto annuale riferito all'anno precedente e l'ultima sessione di mercato del mese di agosto;
- **P-GAS:** la piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale attraverso la quale devono essere offerte le quote di gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 ed attraverso la quale possono, altresì, essere scambiate ulteriori quote di gas offerte da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 40/07 citata;
- **Prezzo:** il prezzo di vendita del Gas Naturale di cui al successivo Articolo 7 (Prezzo) del presente Contratto, calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "A" del presente Contratto;
- **Punto di Consegna:** il Punto di Scambio Virtuale del Trasportatore come definito nel Codice di Rete dello stesso Trasportatore;



SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

- **Punto di Scambio Virtuale o PSV:** punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas Naturale;
- **Quantità:** la Quantità Contrattuale Annuale e/o la Quantità Giornaliera, come di seguito definite;
- **Quantità Contrattuale Annuale (ACQ):** la quantità di Gas Naturale oggetto del presente Contratto come determinata ai sensi del Regolamento P-GAS messa a disposizione da SGI e ritirata dall'Acquirente per tutto il Periodo di Fornitura;
- **Quantità Giornaliera (DCQ):** la quantità di Gas Naturale messa a disposizione da SGI e ritirata dall'Acquirente per ogni Giorno Gas ed almeno pari a 3,6 GJ/giorno ovvero suoi multipli in conformità a quanto previsto dal Regolamento P-GAS;
- **Regolamento P-GAS:** il "Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010" e predisposto dal Gestore dei Mercati Energetici;
- **Rete Nazionale dei Gasdotti:** la rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, come successivamente modificato e/o integrato;
- **Sessione:** ciascuna sessione di negoziazione sulla P-GAS che si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 AM CET alle ore 14:00 CET e nella quale si svolgono le attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito della P-GAS;
- **Sistema di Trasporto:** la rete di gasdotti Algeria – Tunisia – Italia, che è costituita: (i) dai gasdotti situati su territorio algerino a partire dalla fonte di approvvigionamento; (ii) dal gasdotto TTPC che consente il trasporto del Gas Naturale da Oued Saf Saf in Algeria fino a Capo Bon in Tunisia; e (iii) dal gasdotto TMPC che consente il trasporto del Gas Naturale a partire da Capo Bon, e comprendente il punto di interconnessione con l'estero di Mazara del Vallo (TP);
- **Sistema PSV:** la piattaforma informatica predisposta dal Trasportatore per scambi e cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale;
- **TMPC:** la società Trans Mediterranean Pipeline Company, proprietaria del gasdotto Tunisia – Italia;
- **Transazione:** l'operazione di scambio/ cessione di Gas Naturale eseguita tra le Parti per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas Naturale al PSV in ciascun Giorno Gas o in più Giorni Gas consecutivi;
- **Trasportatore:** la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7;

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

- **TTPC:** la società Trans Tunisian Pipeline Company, proprietaria del gasdotto Algeria – Tunisia.

2.2 I titoli degli Articoli del presente Contratto sono da intendersi come meramente indicativi.

3. OGGETTO

3.1 Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte di SGI nel corso del Periodo di Fornitura, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, dei quantitativi di Gas Naturale, come meglio specificati nel successivo Articolo 5 (Quantità), presso il Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

4. DURATA E DECORRENZA

4.1 Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua conclusione ai sensi del Regolamento P-GAS e rimane pienamente valido ed efficace, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni di cui al presente Contratto, per tutta la durata del Periodo di Fornitura.

5. QUANTITA'

5.1 SGI si impegna a cedere all'Acquirente e l'Acquirente si impegna a ritirare, presso il PSV, la Quantità che sarà determinata ai sensi del Regolamento P-GAS, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore).

6. CONSEGNA DEL GAS NATURALE

6.1 La Quantità di cui all'Articolo 5 (Quantità) sarà consegnata da SGI e ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna.

6.2 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore), in ciascun Giorno Gas nel corso del Periodo di Fornitura SGI si impegna a rendere disponibile e corrispondentemente l'Acquirente si impegna a ritirare al Punto di Consegna una quantità di Gas Naturale pari alla Quantità Giornaliera.

6.3 Il passaggio di proprietà avverrà da SGI all'Acquirente presso il Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi alle Quantità di Gas Naturale consegnate e cedute da SGI a partire dal Punto di Consegna.

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

7. PREZZO

7.1 Il Prezzo di vendita del Gas Naturale di cui al presente Contratto è pari ad un corrispettivo fisso ovvero verrà calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "A" del presente Contratto.

7.2 Il Prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità al punto di interconnessione con l'estero della Rete Nazionale dei Gasdotti e dei corrispettivi variabili *CV*, *CV^P* e *CV^V*.

7.3 Il Prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna che saranno interamente posti a carico dell'Acquirente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione dei volumi di Gas Naturale di cui all'Articolo 5 (Quantità) sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello della consegna.

8.2 L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse da SGI e relative al presente Contratto al più tardi entro il termine più lungo tra: i) il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese successivo a quello della fornitura relativa alla fattura emessa nel mese precedente; e ii) dieci (10) giorni di calendario dalla data di ricezione via fax della relativa fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. Il pagamento degli importi fatturati sarà effettuato dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore di SGI corrispondente alla data di scadenza della fattura.

8.3 Qualora i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto non dovessero pervenire a SGI nei termini qui previsti, SGI ne effettuerà immediata comunicazione all'Acquirente con le modalità di cui all'Articolo 21 (Comunicazioni).

8.4 Qualora la fattura emessa non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), SGI provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al mese di fornitura successivo. Tale fattura o nota di credito verrà pagata o riscossa dall'Acquirente, al più tardi, contestualmente al pagamento della fattura relativa a tale mese successivo, ovvero, nel caso la fattura non esatta si riferisse all'ultimo mese di fornitura, i relativi documenti contabili verranno emessi e le relative somme verranno conguagliate al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla constatazione dell'errore.

8.5 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento. Nella sola ipotesi in cui l'Acquirente, in seguito a verifica contabile e riscontro di errore materiale debitamente documentato, dovesse ritenere che l'ammontare risultante sia manifestamente erroneo ed in ogni caso superiore di almeno il quindici per cento (15%) rispetto all'ammontare dell'intera fornitura

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

riferita al mese precedente, l'Acquirente comunicherà a SGI, al più tardi entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricezione via fax della suddetta fattura, l'importo che esso Acquirente ritiene corretto e SGI emetterà una nuova fattura per quest'ultimo importo così rettificato. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto la fattura con la procedura stabilita dall'Articolo 17 (Legge Applicabile e Arbitrato).

8.6 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 13 (Clausola Risolutiva Espressa), in caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi previsti nelle relative fatture, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di ogni singola fattura, saranno dovuti a SGI interessi moratori calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, maggiorato di quattro (4) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile dal momento della scadenza della relativa fattura.

8.7 Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del Prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72.

8.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture SGI si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

9. MODALITA' OPERATIVE

9.1 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte di SGI e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del Sistema PSV, come specificate dal Manuale PSV.

9.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore), qualora le Transazioni siano effettuate nel rispetto delle Quantità di cui al precedente Articolo 5 (Quantità) e dei tempi stabiliti dal presente Articolo, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni è da considerarsi consegnato da SGI all'Acquirente.

9.3 In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: **(A)** le Parti si informeranno a vicenda e prontamente in relazione ad errori o ritardi nell'effettuazione di ciascuna Transazione; **(B)** qualora SGI abbia emesso Transazioni per Quantità non corrette e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

9.4 Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.3, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato nei termini e con le modalità di cui al presente Articolo le Transazioni correttamente emesse da SGI, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non accettato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento a SGI di un importo pari al prodotto delle Quantità non ritirate moltiplicate per il minore tra: **(i)** il differenziale tra il Prezzo di cui all'Articolo 7 (Prezzo) e il prezzo a cui SGI potrà vendere un volume di Gas Naturale equivalente alle Quantità non consegnate (nel rispetto delle condizioni di mercato sussistenti al momento in cui si verifica il mancato ritiro della quantità contrattuale) e **(ii)** il cinquanta per cento (50%) del Prezzo di cui all'Articolo 7 (Prezzo).

9.5 Qualora SGI, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.3, non emetta le Transazioni per i volumi di cui al precedente Articolo 5 (Quantità) entro i termini temporali stabiliti nel Manuale PSV, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni sarà considerato come non consegnato da parte di SGI all'Acquirente e SGI sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto tra le Quantità non consegnate moltiplicate per il minore tra: **(i)** il differenziale tra il Prezzo di cui all'Articolo 7 (Prezzo) e il prezzo a cui l'Acquirente potrà approvvigionarsi di un volume di Gas Naturale equivalente alle Quantità non consegnate (nel rispetto delle condizioni di mercato sussistenti al momento in cui si verifica la mancata consegna della quantità contrattuale) e **(ii)** il cinquanta per cento (50%) del Prezzo di cui all'Articolo 7 (Prezzo).

9.6 Nel caso di riduzione delle consegne per i casi di cui al successivo Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o all'Articolo 11 (Forza Maggiore), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare tutte le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli.

10. INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA

10.1 Eventuali riduzioni e/o sospensioni parziali o totali della fornitura di Gas Naturale non imputabili a SGI e riconducibili a impossibilità materiale, a ragioni di carattere tecnico ovvero ad interventi di manutenzione del Sistema di Trasporto a monte del Punto di Consegna saranno, ove conosciute da SGI, comunicate da quest'ultima all'Acquirente quanto prima possibile, anche con modalità diverse da quelle indicate nel successivo Articolo 21 (Comunicazioni). L'Acquirente conviene sin d'ora che SGI avrà la facoltà di modificare, di conseguenza, le Quantità di Gas Naturale oggetto di compravendita ai sensi del presente Contratto. Le Parti si impegnano a

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

rettificare le Transazioni eventualmente già emesse nel periodo oggetto delle suddette riduzioni e/o sospensioni.

10.2 Resta comunque inteso che, nell'eventualità di cui al presente Articolo, SGI non sarà obbligata a consegnare tutti i quantitativi di Gas Naturale di cui all'Articolo 5 (Quantità) all'Acquirente, il quale pagherà a SGI solo i volumi effettivamente consegnati e nessuna penalità, indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto da parte di SGI all'Acquirente.

10.3 Resta inteso che i piani annuali degli interventi, pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, sono noti ad entrambe le Parti.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Le Parti non saranno responsabili di danni e/o perdite derivanti da Forza Maggiore, come di seguito definita, che impediscano in tutto o in parte l'adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:

- (i) successivamente al verificarsi di tale evento la Parte che intende invocare l'impossibilità ad adempiere per causa di Forza Maggiore ne dia comunicazione all'altra Parte nei tempi più brevi possibili;
- (ii) la Parte colpita da causa di Forza Maggiore adotti tutte le misure ragionevoli per minimizzare le perdite proprie e di quelle dell'altra Parte.

Per "**Forza Maggiore**" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alle Parti che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.

11.2 Sono in ogni caso considerate come cause di Forza Maggiore, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- (i) leggi e atti di Governo o di altre pubbliche autorità dotate di potere di imperio, nazionali, internazionali o sopranazionali;
- (ii) sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili o militari, esplosioni, epidemie, quarantene, embarghi;
- (iii) eventi naturali quali incendi, frane, fulmini, terremoti, tempeste, mareggiate, alluvioni, dilavamenti;
- (iv) scioperi ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
- (v) gli eventi considerati come tali dal Trasportatore in relazione al Punto di Scambio Virtuale;
- (vi) impedimenti e/o sospensioni tecniche relativi al Sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV (Sistema PSV) ovvero relativi alla P-GAS,

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

nonchè impedimenti di altro tipo che non consentano in tutto o in parte ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

11.3 In caso di impossibilità parziale di fornitura, a partire dalla comunicazione della causa di Forza Maggiore, le Parti dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione per minimizzare i danni economici per entrambe, individuando, se possibile, nuove condizioni di fornitura per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.

11.4 Nel caso in cui dovessero sopravvenire cause di Forza Maggiore che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte interessata dalla suddetta causa, tali impegni verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da cause di Forza Maggiore e per il lasso temporale in cui le predette cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas Naturale, come pure quelli ad essi connessi o che altrimenti derivino dal presente Contratto, con esclusione degli obblighi di pagamento, saranno sospesi in tutto o in parte per la durata dell'evento di Forza Maggiore.

11.5 L'impossibilità invocata dall'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti nel presente Contratto non sarà in nessun caso considerata causa di Forza Maggiore.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

12.1 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono una diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali o di altro tipo.

12.2 Resta inteso che, in nessun caso, i danni diretti comprenderanno danni e/o penali e/o oneri che una Parte sostenga, per qualsivoglia ragione, nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori di SGI e i clienti dell'Acquirente.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto si intenderà risolto *ipso iure* a seguito di semplice dichiarazione scritta da parte della Parte non inadempiente in ciascuno dei seguenti casi:

- (i) mancato integrale e/o puntuale pagamento del Prezzo da parte dell'Acquirente, nei termini indicati nell'Articolo 8 (Fatturazione e Pagamento);
- (ii) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale ovvero sostanziale modificazione della compagine societaria che interessi l'Acquirente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto;

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

(iii) Mancata e/o puntuale consegna della garanzia bancaria così come disciplinata al successivo Articolo 14 (Garanzia Bancaria).

13.2 Resta inteso che, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 13, tutti gli oneri assunti da SGI in relazione al presente Contratto e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico dell'Acquirente, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione esperibili da parte di SGI e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

14. GARANZIA BANCARIA

14.1 Entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto ai sensi del Regolamento P-GAS, l'Acquirente consegnerà a SGI una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta, rilasciata da un primario istituto di credito di diritto italiano ovvero da filiale italiana di un primario istituto di credito estero, fino alla concorrenza di un importo pari al valore di sei (6) mesi di fornitura del Gas Naturale ed avente scadenza il 1° dicembre 2011, e comunque non prima del trascorrere di un periodo di quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima fattura come indicato dall'Articolo 8 (Fatturazione e Pagamento), a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente Contratto, ivi incluse quelle derivanti dal pagamento dei corrispettivi di vendita di cui all'Articolo 7 (Prezzo) del presente Contratto.

14.2 Il testo della predetta garanzia bancaria dovrà essere uguale in ogni sua parte a quello allegato al presente Contratto come Allegato "B".

14.3 La garanzia bancaria prevedrà espressamente la rinuncia ai benefici, diritti o eccezioni derivanti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..

15. CONFIDENZIALITA'

15.1 Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e nelle condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.

15.2 Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti di fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità.

15.3 Il presente obbligo sopravviverà per un periodo di due (2) anni dalla data della conclusione del Contratto ai sensi del Regolamento P-GAS.

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

16. PRIVACY

16.1 Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni, con la sottoscrizione del presente Contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al Contratto medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO

17.1 Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.

17.2 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse, senza pregiudizio per la generalità, quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.

17.3 Nell'eventualità in cui le Parti non arrivino ad un'amichevole composizione della lite, la controversia sarà deferita alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

17.4 Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

17.5 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

18. MODIFICHE

18.1 Il presente Contratto non potrà essere emendato, modificato o sostituito se non a seguito di accordo scritto di entrambe le Parti.

19. NOVAZIONE

19.1 Il presente Contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto o orale, intercorso in precedenza tra le Parti e avente lo stesso oggetto.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO

20.1 E' fatto espresso divieto a ciascuna Parte di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre de, in tutto o in parte, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi di

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

20.2 Resta inteso, in ogni caso, che l'eventuale cessione del presente Contratto avverrà senza liberazione della Parte cedente dalle obbligazioni facenti capo ad essa nei confronti della Parte ceduta.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente Contratto dovranno essere trasmesse per iscritto e anticipate via fax ai riferimenti di seguito indicati, con invio via e-mail del relativo fax come allegato in Portable Document Format ("PDF") al messaggio di posta elettronica, corredato della ricevuta di avvenuta trasmissione.

Sonatrach Gas Italia S.p.A. (per comunicazioni tecniche)	Acquirente (per comunicazioni tecniche)
Att.ne: Dott. Manlio de Costanzo Corso Venezia, 16 – 20121 Milano	Att.ne: [•] [•]
Tel.: +39 02 36680440	Tel.: [•]
Fax: +39 02 36680441	Fax: [•]
E-Mail: logistica@sonatrach.it	E-Mail: [•]
(per altre comunicazioni)	(per altre comunicazioni)
Att.ne: Dott. Giuseppe Bellati Corso Venezia, 16 – 20121 Milano	Att.ne: [•]
Tel.: +39 02 36680420	Tel.: [•]
Fax: +39 02 36680401	Fax: [•]
E-Mail: sgi@sonatrach.it	E-Mail: [•]

21.2 Resta inteso che tutte le comunicazioni saranno considerate validamente trasmesse via fax alla data di cui alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

21.3 Resta altresì inteso che l'Acquirente dovrà in ogni caso inviare a SGI entro tre (3) giorni lavorativi dall'inizio del Periodo di Fornitura i contatti cui dovranno essere inviate le comunicazioni di cui al presente Articolo 21 (Comunicazioni). In mancanza, tutte le comunicazioni si intenderanno validamente trasmesse da SGI all'Acquirente, se indirizzate alla sede legale dell'Acquirente.

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

22. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

22.1 Le Parti, con la firma del presente Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Modulo PSV con il Trasportatore, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione della Transazione ovvero delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas Naturale qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definiti dal Trasportatore, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel presente Contratto.

22.2 Le Parti convengono sin d'ora che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV, quale a titolo puramente esemplificativo una tariffa di utilizzo del PSV, saranno ripartiti in modo uguale tra le Parti.

22.3 Qualora una delle disposizioni del presente Contratto si rivelasse inefficace per qualunque causa, o lo divenisse in futuro, le rimanenti disposizioni manterranno la loro validità. Le Parti, di comune accordo, si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con nuove disposizioni i cui effetti economici per le Parti saranno per quanto possibile equivalenti a quelli delle disposizioni sostituite.

22.4 Saranno inoltre da considerarsi automaticamente recepite dalle condizioni economiche e tecniche del presente Contratto, tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal Trasportatore, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ogni organismo preposto che abbiano effetto sulle condizioni economiche e di esecuzione del presente Contratto.


22.5 Dovranno, in ogni caso, intendersi automaticamente recepite dal presente Contratto le disposizioni contenute nel Regolamento P-GAS e, in caso di discordanza fra le disposizioni del presente Contratto e quelle del Regolamento P-GAS, queste ultime dovranno ritenersi prevalenti.

22.6 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una delle Parti ai sensi del presente Contratto non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia a tali diritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 2010

SONATRACH GAS ITALIA S.p.A.



ACQUIRENTE



SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1341, comma 2, del codice civile, l'Acquirente dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente e specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti Articoli del Contratto:

- 5. QUANTITA'
- 6. CONSEGNA DEL GAS NATURALE
- 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- 9. MODALITA' OPERATIVE
- 10. INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA
- 11. FORZA MAGGIORE
- 12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
- 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 14. GARANZIA BANCARIA
- 17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO
- 20. CESSIONE DEL CONTRATTO

Milano,

2010

ACQUIRENTE

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

Allegato "A" Prezzo di Vendita del Gas Naturale

Il Prezzo (P^{SGI}_m) di cessione del Gas Naturale sarà determinato mensilmente sulla base della seguente formula:

$$P^{SGI}_m = P_m \text{ [c€/GJ]}$$

dove:

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \text{ [c€/GJ]}$$

$$\Delta P_m = 315,092 * 0,95 * (I_m - I_{m-1}) \text{ [c€/GJ]}$$

$$I_m = 0,410 * (GSL_m/21,914) + 0,460 * (BTZ_m/14,107) + 0,130 * (BRENT_m/18,250)$$

dove:

GSL_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

$BRENT_m$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

Ai fini del calcolo del Prezzo, si ha che, per m riferito al mese di Gennaio 2010, i valori di P_m e di I_m risultano i seguenti:

$$P_o = XXX,yyy \text{ [c€/GJ]};$$

$$I_o = 1,914.$$

Le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento su indicati, la formula del Prezzo (P^{SGI}_m) di cui al presente Allegato verrà aggiornata in maniera da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

La formula del Prezzo (P^{SGI}_m) di cui al presente Allegato non è suscettibile di revisione per l'intera durata del presente Contratto.

Tutti i calcoli di cui al presente Allegato saranno arrotondati alla terza cifra decimale: per eccesso se la quarta cifra decimale risulta essere uguale o superiore a 5, per difetto in caso contrario.

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

Allegato "B" **Garanzia Bancaria**

[Su carta intestata della Banca garante]

Spettabile
Sonatrach Gas Italia S.p.A.
Corso Venezia, 16
20121 Milano

Ns.rif.:

Premesso che:

- Tra Sonatrach Gas Italia S.p.A. e l'Acquirente è stato stipulato un contratto di vendita di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale concluso mediante la Piattaforma di Negoziazione P-GAS ("Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale").
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale con l'Acquirente, Sonatrach Gas Italia S.p.A. ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta pari a Euro [●] (Euro [●]/00) a copertura di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto contratto, ivi incluse quelle derivanti dal pagamento dei corrispettivi di vendita di gas naturale di cui all'Articolo 7 (Prezzo) del suddetto Contratto sottoscritto con Sonatrach Gas Italia S.p.A..

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta [NOME BANCA], con sede legale in [●], via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], C.F./P.IVA [●], iscritta all'Albo delle banche con numero [●], in persona di [●], nato a [●] il [●], nella sua qualità di [●], autorizzato a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca garante (di seguito la "**Banca**"), in virtù dei poteri conferitigli da [●], si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Sonatrach Gas Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa e senza necessità alcuna di previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società [●], tutte le somme che Sonatrach Gas Italia S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro [●] (Euro [●]/00).
- 2) La Banca, come sopra rappresentata, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società [●] in forza del Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale da sottoscrivere con Sonatrach Gas Italia S.p.A., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale con Sonatrach Gas Italia S.p.A., estinguendosi alla data del 1° dicembre 2011 e comunque non prima del trascorrere di un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima fattura di cui al Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale.
- 4) La presente garanzia è astratta ed autonoma rispetto al Contratto sottostante.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. La presente garanzia è interamente regolata dalla legge italiana.

Distinti saluti.

Luogo e Data

[NOME BANCA]
[Timbro e Firma]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, 5) Foro Competente e Legge Applicabile.

Luogo e Data

[NOME BANCA]
[Timbro e Firma]